

**Memoria per la COMMISSIONE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE del SENATO DELLA REPUBBLICA**

**A cura di ACTA – Associazione Consulenti Terziario Avanzato**

**19 marzo 2015**

## Chi siamo e chi rappresentiamo

ACTA (Associazione di Consulenti nel Terziario Avanzato) è un'associazione nazionale nata nel 2004 per rappresentare i professionisti autonomi attivi nel terziario avanzato e nell'universo delle tecnologie digitali per la comunicazione, l'informazione e l'immagine, i cui clienti sono in prevalenza imprese o enti pubblici o agenzie che lavorano per conto di imprese ed enti pubblici.

Sin dall'inizio il pensiero della nostra Associazione è stata quella di dare una voce e un volto al lavoro del futuro. Sono nostri associati i lavoratori autonomi non rappresentati da ordini professionali o rappresentati da ordini professionali senza cassa, non riconducibili alle tradizionali categorie del commercio e dell'artigianato, lavoratori che assicurano la flessibilità così necessaria a un'economia postfordista, in cui non tutto il lavoro può essere ricondotto al lavoro dipendente. Ad ACTA aderiscono ricercatori, formatori, informatici, designer, grafici, traduttori, interpreti, esperti di marketing, di organizzazione, operatori audiovisivi, illustratori, organizzatori di eventi, professioni tecniche che offrono consulenza alle imprese ed altri.

La nostra associazione è nata per coprire un vuoto nel sistema di rappresentanza in Italia. I nostri associati infatti non possono riconoscersi nelle organizzazioni sindacali o nelle associazioni datoriali perché rappresentano interessi differenti.

## OSSERVAZIONI IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE Nr.1148, 1670, 1697

In linea generale, siamo favorevoli a tutte le misure volte a contrastare il lavoro gratuito o sottoretribuito e a sostegno del reddito. Nello specifico, siamo favorevoli a:

1. La fissazione di un **salario minimo orario legale**, non sostitutivo della contrattazione collettiva, che rappresenti un limite inferiore invalicabile applicabile per ogni compenso di lavoro che possa essere remunerato sulla base del tempo.
2. La proposta di una **misura di sostegno al reddito universalistica ed economicamente sostenibile**, in sostituzione delle numerose altre prestazioni sociali e delle pensioni minime. Apprezziamo il fatto che entrambi i disegni di legge presentati riguardino anche i lavoratori autonomi, in genere esclusi da tutte le forme di welfare. A questo proposito, auspichiamo una maggiore chiarezza nella definizione dei requisiti di accesso al beneficio per i lavoratori autonomi e i relativi controlli. Nello specifico, nel disegno di legge nr 1148, art. 3 comma 5, si fa riferimento a una certificazione del reddito affidata a "professionisti abilitati che sottoscrivano apposita convenzione con l'INPS". Nel ribadire ancora una volta che i professionisti autonomi non sono assimilabili a imprese, riteniamo che nel loro caso siano sufficienti i metodi di certificazione del reddito familiare equivalente (ISEE) utilizzati per tutti gli altri contribuenti.

Riteniamo tuttavia che la fissazione di un salario minimo legale non sia sufficiente a garantire a tutti i lavoratori un compenso dignitoso, e che tuttora permangano numerose scappatoie giuridiche che di fatto potrebbero rendere tale misura inattuata.

Poiché il mercato del lavoro è un sistema di vasi comunicanti, è necessario intervenire anche su altri fronti, per evitare che misure adottate con riferimento ad una parte dei contratti possano semplicemente determinare una migrazione verso altre tipologie di contratti. Occorrono allora provvedimenti che agiscano coerentemente non solo su tutto il lavoro dipendente e parasubordinato, ma anche nell'area del lavoro autonomo e degli stages, con cui si camuffano posizioni lavorative che hanno ben poco di formativo, e persino nel volontariato.

In aggiunta a quanto sopra chiediamo:

1. La regolamentazione delle attività di stage, che dopo le nuove linee guida definite dalla conferenza stato-regioni del 2013 e gli interventi regionali<sup>1</sup> hanno di fatto favorito gli abusi, permettendo stage con durata superiore ai 6 mesi e il loro utilizzo anche per attività manifestamente ripetitive
2. Nessuna deroga alle normative vigenti su stage e volontariato, come invece è avvenuto in occasione di EXPO 2015.
3. Per le attività in cui la remunerazione non è a tempo, ma a prestazione, come tipicamente avviene per la maggior parte delle attività autonome, chiediamo l'adozione di alcune misure da applicare nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, nella convinzione che esse potranno rappresentare un riferimento anche per il mercato privato, sia per i professionisti sia per chi acquista i servizi. In particolare chiediamo:
  1. la determinazione di parametri per alcune prestazioni "tipiche" da individuare per ogni attività professionale, da decidere ove possibile all'interno della comunità di appartenenza in accordo con la Pubblica Amministrazione. La fissazione di "costi standard" non dovrebbe cioè riguardare solo i prodotti ma anche i servizi, attraverso l'individuazione di un range che da un lato contrasti la svalorizzazione del lavoro e dall'altro prevenga sperperi ingiustificati.

---

<sup>1</sup>L'articolo 11 del decreto legge 138/2011 aveva definito dei limiti all'uso dello stage extracurricolare, nell'obiettivo di contenere gli abusi dello strumento e garantire livelli essenziali di tutela in tutto il territorio nazionale. In particolare aveva fissato in 6 mesi la durata massima e aveva vietato la possibilità di avviare stage oltre i 12 mesi dalla laurea o dal diploma, a meno che il laureato/diplomato non fosse in stato di disoccupazione (in tal caso si parla di stage per inserimento lavorativo, non di stage formativo). La norma in realtà era un po' ambigua, soprattutto nella distinzione tra tirocini formativi e di inserimento lavorativo, ma scoraggiava il ricorso a tirocini lunghi. La Corte Costituzionale nel luglio 2012 ha bocciato tale articolo affermando che la competenza in materia di istruzione e formazione professionale è esclusiva delle Regioni. Nel gennaio del 2013 si arriva ad un accordo nell'ambito della conferenza Stato Regioni che ha definito alcune linee-guida comuni per le regolamentazioni regionali, contenenti "indicazioni sulla durata massima – 6 mesi per neodiplomati e neolaureati [i tirocini di orientamento ndr], 12 mesi per disoccupati e inoccupati [i tirocini di inserimento ndr], 24 mesi per disabili – e sulla proporzione tra stagisti e dipendenti (che dovrà essere calcolata conteggiando soltanto i lavoratori assunti a tempo indeterminato). Tuttavia alcuni requisiti che erano state inseriti nelle linee guida per limitare gli abusi (il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo) non compaiono nelle leggi regionali ed è infatti sempre più frequente l'uso del tirocinio per ruoli prettamente esecutivi, in attività d'ufficio e di vendita.

2. **La definizione, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di "regole dei bandi" basate sulla valorizzazione delle competenze e dell'esperienza e che contrastino il diffondersi delle gare al massimo ribasso incentrate sul solo elemento "prezzo", e che prevedano la verifica del rispetto dei parametri sopra definiti lungo tutta la catena di subfornitura.**